Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 13 giugno 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno o Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 maggio 1942-XX, n. 594.

Modificazione della istituzione della Delegazione italiana per la Commissione permanente italo-croata incaricata dello studio delle relazioni economiche, doganali e valutarie fra l'Italia e la Croazia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 settembre 1941, n. 1175;

Ritenuta la necessità di modificare la composizione della Delegazione italiana per la Commissione permanente italo-croata incaricata dello studio delle relazioni economiche, doganali e valutarie fra l'Italia e la Croazia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'art. 1 del R. decreto 14 settembre 1941, n. 1175, è modificato come segue:

E' istituita una Delegazione italiana per la Commissione permanente italo-croata incaricata dello studio delle relazioni economiche, doganali e valutarie fra l'Italia e la Croazia, di cui è nominato presidente il conte Giuseppe Volpi di Misurata.

Fanno parte della Delegazione:

due rappresentanti del Ministero degli affari esteri;

due rappresentanti del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

due rappresentanti del Ministero delle comunicazioni;

un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

un rappresentante del Ministero della cultura popolare;

due rappresentanti del Ministero degli scambi e valute;

un rappresentante della Banca d'Italia.

La Delegazione è costituita con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Il presidente della Delegazione ha facoltà di aggregare esperti per l'esame di questioni particolari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1942-XX
Atti del Governo registro 446, foglio 41. — MANCINI

RELAZIONE e R. DECRETO 15 maggio 1942-XX, n. 595.

Prelevazione dai fondi di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1941-42.

Relazione dell'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze alla Maestà del RE IMPERATORE, in udienza del 15 maggio 1942-XX, sul decreto che autorizza prelevazioni dai fondi di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'esercizio finanziario 1941-42.

MAESTA',

Considerato che l'onere delle forniture e servizi per la fabbricazione dei generi dei Monopoli, a causa delle attuali contingenze, è superiore a quello calcolato in sede di previsione e che nonostante le limitazioni apportate allo smercio dei tabacchi la produzione e la vendita si sono mantenute pressochè sull'alto livello raggiunto in precedenza, si rende necessario integrare in adeguata misura lo stanziamento di alcuni capitoli di spesa del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

A tali maggiori stanziamenti, per complessive lire 15.275.000, si provvede col decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, mediante i sottoindicati prelevamenti dai fondi di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione predetta:

dal fondo di riserva dell'azienda tabacchi .	L. 13.138.405
dal fondo di riserva dell'azienda sali . .	» 1.894.323
dal fondo di riserva dell'azienda chinino .	» 23.700
dal fondo di riserva dell'azienda cartine e tubetti per sigarette	» 218.572
Totale . . .	L. 15.275.000

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 15 della legge 21 giugno 1941-XIX, n. 566, che approva lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1941-42;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927-VI, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928-VII, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941-XIX, n. 957;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi presenta una disponibilità di L. 50.000.000, quello dell'Azienda sali di L. 5.200.000, quello dell'Azienda chinino di L. 1.000.000 e quello dell'Azienda cartine e tubetti per sigarette di L. 1.606.000, depositate nell'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono autorizzati i prelevamenti di L. 13.138.405 dal Fondo di riserva dell'Azienda tabacchi, di L. 1.894.323 da quello dell'Azienda sali, di L. 23.700 da quello dell'Azienda chinino e di L. 218.572 da quello dell'Azienda cartine e tubetti per sigarette, da versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo 17 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1941-42 e da iscriversi alla competenza dei seguenti capitoli della spesa dello stesso bilancio ed esercizio:

Cap. 2. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto al servizio di scrittura, d'anticamera e di fatica della Direzione generale. — Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali . . . . L. 75.000

Cap. 5. — Indennità di missione, di tramutamento di giro e indennità varie comprese quelle relative ai componenti del Consiglio di amministrazione ed al direttore generale . . . . » 950.000

Cap. 10. — Spese per assistenza medica, di medicinali e di visite medico collegiali, spese per il mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili, spese per l'impianto o ampliamento di cucine economiche e contributi per la refezione calda al personale addetto agli opifici e stabilimenti del Monopolio, spese di trasporto degli impiegati ed operai per piccoli servizi e per raggiungere dal centro abitato gli stabilimenti, spese per il servizio religioso e l'insegnamento elementare nelle Saline » 150.000

Cap. 13. — Spese di ufficio, di materiali di ufficio, di illuminazione e riscaldamento. Spese postali, telegrafiche e telefoniche. Spese per stampati ed affini. Acquisto di libri. Abbonamenti a giornali e pubblicazioni periodiche (servizi centrali e provinciali) . . . . . . L. 100.000

Cap. 22. — Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile agli ex operai od ai loro superstiti. Indennità una volta tantó a coloro che non hanno diritto a pensione. (R. decreto-legge 31 dicembre 1925-IV, n. 2383, convertito nella legge 2 maggio 1926-IV, n. 898) . » 300.000

Cap. 24. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle Coltivazioni, delle Manifatture dei tabacchi e dei Depositi tabacchi greggi. Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali. Indennità e compensi per la vigilanza degli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici preindicati . . . . » 3.000.000

Cap. 27. — Spese di acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed articoli vari e per quanto occorra per i servizi inerenti alla coltivazione ed alla fabbricazione dei tabacchi . . . » 6.000.000

Cap. 32. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle Saline. Spese inerenti a prestazioni d'opera stagionali ed occasionali. Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali. Indennità e compensi per la vigilanza delle Saline . . . . » 700.000

Cap. 51. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spese di esercizio. Assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita. Paghe, indennità, soprassoldi al personale salariato dei Depositi di generi di monopolio. Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali. Spese per la vigilanza notturna. Acquisto nolo e riparazione di strumenti da pesare e spese varie inerenti ai servizi di vendita . . » 3.000.000

Cap. 52-*bis*. — Spese per i servizi dei Monopoli nelle nuove Provincie e nei territori occupati e rimborsi vari inerenti ai servizi medesimi . . . . . » 1.000.000

Totale . . . L. 15.275.000

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1941-42.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, *foglio* 39. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 aprile 1942-XX, n. 596.
Autorizzazione al Regio liceo-ginnasio di Pinerolo ad accettare un lascito.

N. 596. R. decreto 15 aprile 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il preside del Regio liceo-ginnasio di Pinerolo, quale presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica, viene autorizzato ad accettare il lascito di L. 20.000 disposto dal defunto avv. Ettore Rossi-Bruera, per la costituzione di un premio annuale di studio.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1942-XX

REGIO DECRETO 19 aprile 1942-XX, n. 597.
Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione a dignità primiceriale del Canonicato di San Giacomo apostolo presso il Capitolo cattedrale di Vittorio Veneto.

N. 597. R. decreto 19 aprile 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il Motu Proprio di Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XII, in data 27 febbraio 1940-XVIII, relativo alla elevazione a dignità primiceriale del Canonicato di San Giacomo apostolo presso il Capitolo cattedrale di Vittorio Veneto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1942-XX

REGIO DECRETO 27 aprile 1942-XX, n. 598.
Autorizzazione al Regio istituto tecnico industriale di Chieti ad accettare un legato.

N. 598. R. decreto 27 aprile 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto tecnico industriale di Chieti viene autorizzato ad accettare il legato di L. 100.000 disposto in suo favore dal comm. Biase Mezzanotte con testamento olografo in data 12 e 30 luglio 1920.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1942-XX

REGIO DECRETO 4 maggio 1942-XX, n. 599.
Erezione in ente morale della Fondazione « Ugolino Vivaldi », con sede in Genova.

N. 599. R. decreto 4 maggio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Ugolino Vivaldi » con sede in Genova, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1942-XX

REGIO DECRETO 15 gennaio 1942-XX.
Sostituzione di membri del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 della legge 17 maggio 1928-VI, n. 1094, e l'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, numero 1302, convertito nella legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 394;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1940-XVIII (registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1940-XVIII, registro 4 LL. PP., foglio 324) col quale il generale di brigata in servizio permanente effettivo Matteo Negro fu nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada in rappresentanza del Ministero della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada il generale di brigata in servizio permanente effettivo De Castiglioni Maurizio Lazzaro in sostituzione del generale Matteo Negro, e a decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX è nominato membro del Consiglio stesso il generale di brigata in servizio permanente effettivo Gorlier Mario in sostituzione del generale De Castiglioni Maurizio Lazzaro.

Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto il quale sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

GORLA — SCUERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1942-XX
Registro 10 Lavori pubblici, foglio 74. — CASTELNUOVO

(2334)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 2 maggio 1942-XX.
Estinzione del diritto esclusivo di pesca a favore dell'Opera pia Perabò in Cerro su un tratto del lago Maggiore.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del prefetto di Como del 27 novembre 1886, col quale venne riconosciuto a favore dell'Amministrazione dell'Opera pia Perabò in Cerro, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Maggiore e precisamente nelle quattro peschiere e legnai sommersi denominati: 1) Ghioso e della Rivetta; 2) Darsena; 3) Porto Stresa; 4) Croda di Cerro;

Considerato che manca la prova dell'origine legittima di tale diritto giacchè l'Opera pia suddetta, reiteratamente invitata ad esibire il titolo originario, ha esplicitamente dichiarato di non essere in grado di far ciò;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione prima del 31 marzo 1942-XX;

Decreta:

E' revocato il sopra citato decreto del prefetto di Como del 27 novembre 1886, e di conseguenza è dichiarato estinto il diritto esclusivo di pesca già riconosciuto a favore dell'Opera pia Perabò in Cerro nel lago Maggiore e precisamente nelle quattro peschiere e leguai sommersi denominati: 1) Ghioso e della Rivetta; 2) Darsena; 3) Porto Stresa; 4) Croda di Cerro.

L'esercizio della pesca nelle dette acque è dichiarato libero a tutti sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il commissario generale per la pesca
G. Ricci

(2338)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 maggio 1942-XX.

Estinzione del diritto esclusivo di pesca a favore del sig. Pietro Marozzi su un tratto del colatore Vernavola.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del prefetto di Pavia 12 giugno 1909, n. 169, col quale venne riconosciuto il possesso del diritto esclusivo di pesca a favore di Pietro Marozzi nel colatore Vernavola nel tratto da Valbona e Cà di Bellotti, in territorio dei comuni di Pavia, Mirabello, San Genesio e Lardirago;

Considerato che manca la prova dell'origine legittima di tale diritto, giacchè il sig. Andolfi Dante, avente causa del suddetto Marozzi ripetutamente invitato a produrre il titolo originario, ha dichiarato che nonostante tutte le ricerche fatte in Archivi pubblici e privati, non gli è stato possibile rintracciarlo e che pertanto rinuncia al diritto medesimo;

Sentito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione prima del 14 aprile 1942-XX;

Decreta:

E' revocato il sopra citato decreto del prefetto di Pavia 12 giugno 1909, n. 169, e di conseguenza è dichiarato estinto il diritto esclusivo di pesca già riconosciuto a favore di Pietro Marozzi nel tratto del colatore Vernavola da Valbona a Cà di Bellotti, in territorio dei comuni di Pavia, Mirabello, S. Genesio e Lardirago.

L'esercizio della pesca nelle dette acque è dichiarato libero a tutti sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 maggio 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il commissario generale per la pesca
G. Ricci

(2339)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1942-XX.

Sottoposizione al visto del sequestratario delle azioni della Società anonima italiana Neobit, con sede a Milano.

I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima italiana Neobit, con sede in Milano, posta sotto sequestro con decreto 16 luglio 1940-XVIII;

Decretano:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i possessori delle azioni della Società anonima italiana Neobit, dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario sig. Sen. dottore Eolo Rebua presso la sede della Società in Milano via Luigi Settembrini, 26.

Nell'espletamento del suddetto incarico il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente al 31 agosto 1939, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » e « Il Popolo d'Italia ».

L'esecuzione del presente decreto è affidata al sequestratario della Società anonima italiana Neobit, Senatore Eolo Rebua.

Roma, addì 18 aprile 1942-XX

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Il Ministro per le corporazioni
Ricci

(2340)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Soragna (Parma).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Soragna (Parma);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Parma, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Soragna (Parma), della estensione di ettari 560, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 30 giugno 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1942-XX

(2344) p. *Il Ministro*: NANNINI

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Fidenza (Parma).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Fidenza (Parma);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Parma tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Fidenza (Parma), della estensione di ettari 300, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 8 luglio 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1942-XX

(2347) p. *Il Ministro*: NANNINI

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1942-XX.

Proroga delle zone venatorie di ripopolamento e cattura di Pellegrino Parmense (Parma).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 3 luglio 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini delle zone di ripopolamento e cattura di Pellegrino Parmense (Parma);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Parma, tendente ad ottenere la proroga delle dette zone di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

Le zone di ripopolamento e cattura di Pellegrino Parmense (Parma), della estensione complessiva di ettari 350, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 3 luglio 1939-XVII, vengono prorogate fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1942-XX

(2346) p. *Il Ministro*: NANNINI

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Bedonia (Parma).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Bedonia (Parma);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Parma, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Bedonia (Parma), della estensione di ettari 700, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2343)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Monte S. Agostino Le Valli (Piacenza).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Monte S. Agostino - Le Valli (Piacenza);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Piacenza, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Monte S. Agostino - Le Valli (Piacenza), della estensione di ettari 181, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 24 luglio 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Piacenza provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2345)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1942-XX.

Disciplina della compravendita e dei prezzi della seta greggia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1941-XX, n. 1456, circa le disposizioni per la disciplina dei prezzi dei prodotti non alimentari;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo;

Ritenuto necessario disciplinare la compravendita della seta ed i relativi prezzi massimi di cessione per il consumo interno;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi massimi di vendita della seta tratta greggia semplice proveniente da bozzoli gialli, vengono stabiliti nella seguente misura, per merce stagionata, resa franco stabilimento di stagionatura, imballo a rendere, pagamento contanti, titolo base 20/22 danari:

Qualità Realina	lire	per	kg.	333
Qualità Semireale	»	»	»	342
Qualità Reale	»	»	»	349
Qualità Classica - base . .	»	»	»	355
Qualità Extra	»	»	»	359
Qualità Speciale	»	»	»	365
Qualità Super speciale . .	»	»	»	372
Qualità Super speciale garanzia 90 % (seriplano 1929) . . .	»	»	»	403

Per il titolo 13/15 danari si consente una maggiorazione massima di L. 8 a chilo sui prezzi delle singole qualità.

Per la qualità Super speciale con garanzia superiore al 90 % (seriplano 1929) si consente una maggiorazione massima di L. 6 a chilo per ogni 1 % in più, sul prezzo della seta Super speciale garanzia 90 %.

Art. 2.

Fino a quando non sarà fissato il prezzo della seta tratta greggia semplice proveniente da bozzoli bianchi e dei filati provenienti da bozzoli doppi, la vendita di tali prodotti non potrà avvenire se non in base ad apposita autorizzazione del Ministero delle corporazioni, da chiedersi per il tramite della Confederazione fascista degli industriali.

Alla autorizzazione del Ministero delle corporazioni — da chiedersi per il tramite della suddetta Confederazione — è subordinata anche la vendita della seta tratta greggia di titolo diverso dal 20/22 e dal 13/15 danari.

Art. 3.

È fatto obbligo a chiunque detenga, a qualsiasi titolo, seta tratta greggia o tinta (semplice, addoppiata, ritorta) o filati provenienti da bozzoli doppi (greggio, riannaspato, trama) di denunciare al Ministero delle corporazioni e alla Confederazione fascista degli industriali i quantitativi dei prodotti suddetti detenuti alla data di pubblicazione del presente decreto. I singoli quantitativi devono essere riferiti anche a peso originario di seta tratta.

La predetta denuncia dovrà essere compilata in conformità dell'allegato mod. *A* e dovrà essere trasmessa, con lettera raccomandata, entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Dalla denuncia sono esenti i quantitativi di seta tratta e di filati di seta tratta che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino già passati in lavorazione e cioè applicati su macchine per eseguire manufatti serici, puri o misti, quali tessuti, maglie, calze, nastri, passamanerie, ecc.

Art. 4.

Chiunque intenda vendere o impiegare in uso industriale i prodotti di cui all'art. 3, deve chiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione della Confederazione fascista degli industriali.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento alla suddetta Confederazione della quota di conguaglio di L. 50 per kg. di seta tratta.

Se si tratta di filati, la quota di L. 50 sarà calcolata in rapporto ad ogni chilo di seta tratta da cui il filato è stato ottenuto.

La quota di conguaglio di cui sopra non si applica ai quantitativi vincolati o assegnati dalla Confederazione medesima per destinarli rispettivamente all'esportazione diretta o alle forniture belliche.

Art. 5.

La Confederazione nazionale fascista degli industriali provvederà al controllo dell'esattezza delle denuncie presentate a norma dell'art. 3, nonchè della corrispondenza delle somme versate alle quote conguaglio dovute dagli interessati, curando di versare all'Erario dello Stato, con le modalità che saranno successivamente stabilite, l'importo delle quote conguaglio riscosse.

Art. 6.

Ai contravventori alle disposizioni del presente decreto saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941, n. 645.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1942-XX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

MODULO DI DENUNCIA

Il sottoscritto

. . . .

La ditta sottoscritta

dichiara, agli effetti dell'art. 3 del decreto del Ministro per le corporazioni in data 10 giugno 1942-XX, sotto la propria responsabilità, di possedere alle ore zero del giorno . . . . le seguenti quantità di seta:

	Peso netto
1) seta a filare con le eventuali rimanenze di bozzoli (base rendita conguagliata dall'Ufficio distribuzione bozzoli della Fedeseta)	Kg. . . . .
2) filati seta greggia tratta semplice . . .	» . . . .
3) filati seta greggia binata o ritorta . . .	» . . . .
4) filati seta tinta (peso ragguagliato al greggio)	» . . . .
Totale chili	. . . .

Il dichiarante (timbro e firma)

. . . .

Data . . . .

(2360)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 343 del 1° giugno 1942-XX, relativo al divieto di produzione dei manufatti non tipo

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 343 del 1° giugno 1942-XX, ha chiarito che, a norma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 16 marzo 1941-XIX, il divieto di produzione dei manufatti non tipo non si applica per le categorie dei prodotti considerate nell'art. 2 del decreto Ministeriale 14 marzo 1942 per le quali non sia stato ancora emesso provvedimento di tipizzazione.

Tale divieto però diverrà operante con il 1° agosto 1942-XX anche per i prodotti delle categorie suddette che a tale data non fossero state ancora tipizzate.

(2366)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica « Luigi Razza », in provincia di Napoli

Con R. decreto 20 aprile 1942-XX, registrato dalla Corte dei conti il 31 maggio successivo, al registro 10, foglio 280, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica « Luigi Razza », in provincia di Napoli.

(2351)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE I° PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 12 giugno 1942-XX - N. 110

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19,03	Serbia (I)	38,02
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,37	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19,01
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38,02	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,45
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,51

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	83,325
Id. 3,50 % (1902)	79,825
Id. 3 % lordo	60,025
Id. 5 % (1935)	95,925
Redimib. 3,50 % (1934)	79,975
Id. 5 % (1936)	97,95
Id. 4,75 % (1924)	497,55
Obblig. Venezie 3,50 %	95,775
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,775
Id. 4 % (15-12-43)	98,35
Id. 5 % (1944)	98,825
Id. 5 % (1949)	97,725
Id. 5 % (15-2-50)	97,50
Id 5 % (15-9-50)	97,375

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Cessazione dell'amministrazione provvisoria della Cassa rurale ed artigiana di S. Benedetto in Guarano (Cosenza).

Si comunica che è cessata la gestione provvisoria della Cassa rurale ed artigiana di S. Benedetto in Guarano, avente sede nel comune di S. Pietro in Guarano (Cosenza), disposta, a norma dell'art. 8, comma 2°, della legge 21 agosto 1940-XVIII, n. 1349, con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato, in data 6 novembre 1941-XX.

(2352)

Avviso di rettifica

Nel testo del provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 14 aprile 1942-XX, pubblicato a pag. 1574 della *Gazzetta Ufficiale* del 21 stesso mese, n. 95, concernente, fra l'altro, la nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Florinas (Sassari), in luogo di « signor Francesco Giola fu Filippo » deve leggersi « signor Pietro Giola fu Filippo ».

(2354)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 6
dal 16 al 31 marzo 1942-XX

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Campobasso	Ripabottoni	B	—	1
Foggia	Cagnano Varano	B	—	1
Id.	Id.	S	—	1
Id.	S. Nicandro Garganico	B	1	—
Modena	Soliera	B	—	1
Novara	Novara	B	—	1
Id.	Casalbeltrame	B	—	1
Id.	Granozzo	B	—	1
Id.	San Pietro di Mosezzo	B	—	1
Pavia	Gravellona	B	1	—
Piacenza	Calendasco	B	—	1
Pisa	Castelfranco di Sotto	B	—	1
Roma	Guidonia	O	—	1
Salerno	Valva	B	—	1
Sassari	Budduso	B	—	1
Taranto	Laterza	B	—	1
Trapani	Erice	B	—	1
Treviso	Mansuè	B	—	1
Udine	Gemona	B	—	1
Varese	Samarate	B	1	—
Vicenza	Thiene	B	—	1
			3	18
	Carbonchio sintomatico			
Belluno	Falcade	B	—	1
Potenza	Senise	B	—	1
Viterbo	Monteromano	B	1	—
			1	2
	Afta epizootica			
Asti	Cocconato	B	—	1
Bergamo	Comunnuovo	B	—	3
Id.	Tavernola Bergamasca	B	—	1
Bologna	Bologna	B	1	—
Id.	Castel di Casio	B	1	—
Id.	Porretta Terme	B	3	—
Id.	Bentivoglio	B	1	—
Id.	Casalecchio di Reno	B	3	—
Id.	San Lazzaro di Savena	B	1	—
Id.	Monte San Pietro	B	1	—
Id.	Medicina	B	1	—
Id.	Granarolo Emilia	B	—	1
Id.	Castel San Pietro	B	—	1
Id.	Castenaso	B	—	1
Brescia	Borgo San Giacomo	B	1	—
Id.	Gambara	B	1	—
Id.	Pompiano	B	1	—
Brindisi	Brindisi	B	1	—
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Erchie	O	—	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.			
Brindisi	Torre Santa Susanna	O	2	2
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Francavilla Fontana	BOC	3	—
Campobasso	S. Croce di Magliano	O	—	1
Id.	Rotello	O	—	1
Como	Appiano Gentile	O	1	—
Id.	Bellagio	O	1	2
Id.	Bregnano	B	1	—
Id.	Carugo Arosio	B	—	1
Id.	Grandate	B	—	1
Id.	Gravedona	B	1	—
Id.	Pellio	B	1	—
Id.	Rovello	B	6	—
Cremona	Casaletto di Sopra	B	—	1
Id.	Monte Cremasco	B	—	1
Id.	Moscazzano	B	3	—
Id.	Piadena	B	—	1
Id.	Pieve San Giacomo	B	1	—
Id.	Romanengo	B	—	2
Firenze	Bagno a Ripoli	B	1	1
Id.	Firenze	B	—	1
Id.	Vaglia	B	—	1
Foggia	Accadia	B	1	—
Id.	Apricena	B	1	2
Id.	Cagnano Varano	B	4	—
Id.	Foggia	B	2	—
Id.	Ischitella	B	1	—
Id.	Margherita di Savoia	B	2	—
Id.	Id.	O	2	—
Id.	S. Nicandro Garganico	B	4	—
Id.	Vico del Gargano	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Forlì	Santa Sofia	B	1	1
Genova	Genova	B	4	—
Gorizia	Capriva di Cormons	B	2	1
Id.	Comeno	B	—	3
Id.	Cormons	B	5	3
Id.	Gorizia	B	3	—
Id.	Gradisca d'Isonzo	B	4	2
Id.	Merna	B	1	4
Id.	Romans d'Isonzo	B	—	1
Id.	Sagrado	B	—	1
Id.	San Martino Quisca	B	1	—
L'Aquila	L'Aquila	B	3	1
Lecce	Vernole	BOC	1	—
Id.	Lecce	BO	1	2
Id.	Santa Cesarea Tenne	B	1	—
Id.	Martignano	B	1	—
Id.	Otranto	B	—	2
Id.	Nardò	B	—	1
Id.	Galatina	BOS	—	1
Livorno	Campiglia Marittima	B	1	—
Mantova	Bigarello	B	3	—
Id.	Borgoforte	B	1	—
Id.	Casalromano	B	—	2
Id.	Medole	B	2	—
Id.	S. Giorgio di Mantova	B	2	—
Matera	Montalbano Jonico	Cap	1	—
Milano	Milano	B	—	1
Id.	Monza	B	—	1
Id.	Pogliano	B	—	1
Id.	Triuggio	B	1	—
Id.	Villavesco	B	1	—
Modena	Carpi	B	1	1
Id.	Castelnuovo Rangone	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica			
Novara	Casalbeltrame	B	1	—
Padova	Abano Terme	B	—	2
Id.	Battaglia	B	1	—
Id.	Bonolenta	B	—	1
Id.	Cadoneghe	B	3	—
Id.	Campodarsego	B	2	1
Id.	Campodoro	B	—	1
Id.	Cittadella	B	2	2
Id.	Correzzola	B	—	1
Id.	Curtarolo	B	2	—
Id.	Galliera Veneta	B	—	7
Id.	Gazzo Padovano	B	1	1
Id.	Grantorto	B	—	1
Id.	Legnaro	B	—	2
Id.	Masera	B	—	1
Id.	Mestrino	B	1	1
Id.	Monselice	B	—	2
Id.	Noventa Padovana	B	—	1
Id.	Padova	B	1	5
Id.	Piacenza d'Adige	B	—	3
Id.	Piombino Dese	B	1	—
Id.	Ponte San Nicolò	B	2	1
Id.	Racolon	B	—	2
Id.	Rubano	B	2	—
Id.	Saccolongo	B	—	1
Id.	San Pietro in Gù	B	—	2
Id.	Sant'Angelo di Piove di Sacco	B	1	—
Id.	Saonara	B	9	1
Id.	Selvazzano	B	—	1
Id.	Tombolo	B	—	1
Id.	Veggiano	B	1	—
Id.	Vigodarzere	B	—	1
Id.	Vigonza	B	1	—
Pavia	Gropello Cairoli	B	1	—
Id.	Pontenizza	B	1	—
Id.	Sommo	B	2	—
Id.	Voghera	B	2	—
Piacenza	Pontenure	B	1	—
Pola	Pinguente	B	—	1
Ragusa	Ispica	B O	3	—
Id.	Modica	B	—	2
Id.	Pozzallo	B	4	—
Id.	Ragusa	B	2	6
Ravenna	Ravenna	B	1	—
Roma	Roma	B	1	—
Id.	Id.	O	3	—
Rovigo	Canaro	B	1	1
Id.	Ceregnano	B	2	—
Id.	Crespino	B	—	1
Id.	Pettorazza	B	—	1
Id.	Rovigo	B	—	1
Id.	Villanova Marchesana	B	—	1
Taranto	Avetrana	B	—	1
Trapani	Trapani	B	2	1
Trento	Caldes	B	—	4
Id.	Denno	B	—	2
Id.	Dimaro	B	—	1
Id.	Malè	B	—	1
Id.	Ossana	B	—	4
Id.	Peio	B	—	3
Id.	Roncegno	B	—	1
Id.	Ruino	B	—	3
Id.	Strigno	B	—	1
Id.	Vermiglio	B	—	1
Treviso	Castelfranco Veneto	B	—	1
Trieste	Duino Aurisina	B	1	—
Id.	Fogliano di Monfalcone	B	1	—
Id.	Ronchi dei Legionari	B	1	—
Id.	S. Canzian d'Isonzo	B	4	—
Id.	Staranzano	B	1	—
Udine	Precenicco	B	1	—
Varese	Albizzate	B	1	—
Id.	Gallarate	B	1	1
Id.	Ierago	B	1	—
Id.	Tradate	B	—	1
Venezia	Caorle	B	1	—
Id.	Fosso	B	—	1
Id.	Mira	B	1	2
Id.	San Michele al Tagliamento	B	2	—
Id.	Santa Maria di Sala	B	1	—
Id.	Santo Stino di Livenza	B	1	—
Id.	Vigonovo	B	1	—
Vicenza	Barbarano	B	—	1
Id.	Grisignano di Zocco	B	—	2
Id.	Montegalda	B	2	—
Id.	Orgiano	B	—	1
Id.	Quinto Vicentino	B	2	1
Id.	Tezze	B	—	1
			178	151
	Malrossino dei suini			
Ascoli Piceno	Comunanza del Littorio	S	1	—
Id.	Monturano	S	—	2
Brescia	Comezzano	S	—	1
Id.	Gambara	S	—	1
Id.	Orsinuovi	S	—	1
Id.	Palazzolo	S	—	1
Id.	Prevalle	S	—	1
Cosenza	Lattarico	S	4	—
Cremona	Corte dei Cortesi	S	1	1
Cuneo	Verzuolo	S	—	1
Ferrara	Cento	S	—	1
Id.	Codigoro	S	2	—
Id.	Portomaggiore	S	1	1
Mantova	Castellucchio	S	1	—
Id.	Marcaria	S	1	—
Id.	Ostiglia	S	2	—
Id.	Suzzara	S	3	—
Milano	Monza	S	—	1
Id.	S. Stefano Lodigiano	S	—	1
Modena	Maranello	S	—	1
Padova	Megliadino S. Fidenzio	S	—	1
Id.	S. Margherita Adige	S	1	1
Perugia	Marsciano	S	—	1
Ragusa	Ragusa	S	1	—
Reggio nell'Emili	Reggio nell'Emilia	S	—	1
Id.	Luzzara	S	—	1
Salerno	Lariano	S	—	1
Id.	Valva	S	1	—
Siracusa	Rosolini	S	—	1
Id.	Siracusa	S	1	—
Spalato	Blatta	S	1	1
Teramo	Teramo	S	—	1
Trento	Salorno	S	—	1
Treviso	Roncade	S	1	—
Id.	Cornuda	S	1	—
Udine	Tolmezzo	S	—	1
Id.	Varmo	S	—	1
			23	26

Peste e setticemia dei suini

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti – Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Senigallia	S	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	2	1
Id.	Monturano	S	1	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	—	1
Bolzano	Campo Tures	S	—	8
Ferrara	Portomaggiore	S	—	4
Gorizia	Gradisca d'Isonzo	S	—	3
Id.	Romans d'Isonzo	S	—	5
Modena	San Felice sul Panaro	S	—	1
Id.	Sassuolo	S	1	—
Id.	Formigine	S	1	—
Novara	Gravellona Toce	S	—	1
Nuoro	Sorgono	S	—	1
Padova	Montegrotto	S	—	1
Roma	Castelmadama	S	1	—
Id.	Mandela	S	1	—
Sassari	Sassari	S	—	1
Udine	Malborghetto	S	—	1
			8	29

Morva

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Bari	Bitetto	E	—	1
			—	1

Farcino criptococcico

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Aosta	Ivrea	E	1	—
Foggia	Cerignola	E	—	1
Id.	Orta Nova	E	—	1
Lecce	Gallipoli	E	1	—
Napoli	Giugliano	E	1	—
Id.	Napoli	E	9	—
Id.	Somma	E	1	—
Ragusa	Comiso	E	1	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	1	—
Salerno	Battipaglia	E	1	1
Id.	Serre	E	1	1
Trapani	Marsala	E	3	—
Id.	Salaparuta	E	4	—
Id.	Alcamo	E	3	—
			27	4

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Bari	Bari	Can	—	1
Catanzaro	Crotone	Can	—	1
Id.	Roccabernarda	Can	—	1
Cosenza	Cerzeto	Can	—	1
Id.	Cosenza	Can	—	1
Lecce	Ugento	Can	—	1
Id.	Collepasso	Can	—	1
Messina	Messina	Can	—	2
Napoli	Cervino	E	—	1
Id.	Napoli	E	—	22
Id.	San Vitaliano	E	—	1
Id.	Terzigno	E	—	2
Potenza	Acerenza	E	—	2
Id.	Albano di Lucania	E	—	1
Reggio Calabria	Cimini	E	—	1
Salerno	Atena Lucana	E	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	—	1
Id.	Sassano	E	1	—
Taranto	Crispiano	E	—	1
			2	11

Rogna

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Fabriano	O	2	—
Aosta	Aosta	E	1	—
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	O	5	—
Belluno	Belluno	E	1	—
Campobasso	Ripabottoni	O	2	—
Id.	Carovilli	O	3	—
Cosenza	Cariati	O	1	—
Id.	Cassano al Jonio	O	—	2
Id.	Longobucco	O	—	2
Id.	Rossano	O	7	—
Foggia	Troia	O	1	—
Id.	Lesina	O	1	—
Grosseto	Pitigliano	O	1	—
Id.	Roccastrada	O	1	—
L'Aquila	Capestrano	O	1	—
Littoria	Terracina	O	1	—
Id.	Sezze	O	—	1
Rieti	Pescorocchiano	O	1	1
Id.	Fiamignano	O	1	—
Roma	Colleferro	O	1	—
Id.	Palombara	O	1	—
Id.	Pomezia	O	1	—
Id.	Segni	O	1	—
Id.	Trivignano	O	1	—
Salerno	Colliano	O	—	1
Terni	Terni	O	1	—
Trieste	Crenovizza	E	1	—
Viterbo	Bagnoregio	O	2	—
Id.	Ischia di Castro	O	1	1
Id.	Lubriano	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Viterbo	O	2	—
Zara	Bencovazzo (Colarina)	E	—	1
Id.	Sebenico (Capocesto)	E	—	1
			44	10

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Grosseto	Roccalbegna	O	3	—
Matera	Genzano Lucano	O C	1	—
Roma	Roma	O	1	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Id.	Velletri	O	2	—
Trapani	Partanna	O	1	—
Id.	Mazara	O	1	—
Id.	Trapani	O	1	—
			11	—

Aborto epizootico

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Bologna	Malalbergo	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	3	—
Bolzano	Appiano	B	—	1
Cuneo	Vattignasco	B	1	—
Forlì	Cesena	B	2	—
Novara	Novara	B	2	—
Id.	Casaleggio	B	1	—
Id.	Granozzo	B	—	1
Id.	San Pietro Mosezzo	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Reggio nell'Emil.	Reggio nell'Emilia	B	—	1
Salerno	Eboli	E	2	—
Id.	Ponteragnano	E	—	1
Teramo	Teramo	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Aborto epizootico			
Terni	Amelia	B	1	—
Udine	S. Giorgio di Nogaro	B	1	—
Id.	Torviscosa	B	1	—
			17	5
	Diarrea dei vitelli			
Ferrara	Ferrara	B	—	11
Id.	Portomaggiore	B	—	2
Rovigo	Contarina	B	3	—
Id.	Gavello	B	3	—
Id.	Villanova Marchesana	B	1	—
			7	9
	Difterite aviaria			
Ascoli piceno	Monturano	P	—	2
			—	2
	Colera dei polli			
Ancona	Senigallia	P	8	1
Matera	Banzi	P	1	—
Padova	Albano Terme	P	1	—
			10	1
	Peste aviaria			
Bolzano	Naturno	P	—	12
Grosseto	Gavorrano	P	—	1
Id.	Roccastrada	P	2	—
Rovigo	Adria	P	1	—
Id.	Polesella	P	—	2
Salerno	Pontecagnano	P	—	2
Id.	San Cipriano Picentino	P	1	1
Udine	Tarvisio	P	—	3
Vicenza	Thiene	P	—	2
			4	23
	Laringo tracheite infettiva dei polli.			
Ancona	Ancona	P	2	—
Id.	Senigallia	P	3	2
Aosta	Masino	P	—	1
Id.	Vestignè	P	4	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	P	—	2
Belluno	Sospirolo	P	—	1
Id.	Voltago	P	—	1
Campobasso	Vinchiatura	P	1	—
Id.	Cercemaggiore	P	1	—
Cosenza	Mormanno	P	10	3
Gorizia	Gorizia	P	—	1
Id.	San Martino Quisca	P	—	13
Novara	Romagnano Sesia	P	—	1
Perugia	Perugia	P	5	—
Id.	Castiglione del Lago	P	2	—
Pesaro Urbino	Fano	P	—	2
Id.	Mondolfo	P	—	2
Id.	Sant'Ippolito	P	—	2
Pistoia	Pescia	P	1	—
Id.	Tizzana	P	1	—
Potenza	Bella	P	7	—
	Segue: Laringo tracheite infettive dei polli.			
Potenza	Castelmezzano	P	10	—
Id.	Marsicovetere	P	6	—
Id.	Tramutola	P	5	—
Id.	Trivigno	P	3	—
Id.	Viggiano	P	10	—
Siena	Chiusdino	P	—	12
Trapani	Partanna	P	4	—
Id.	Poggioreale	P	2	—
Trento	Magrè	P	—	2
Treviso	Chiarano	P	1	—
Id.	Fontanelle	P	2	—
Id.	Montebelluna	P	5	—
Id.	Oderzo	P	4	—
Id.	Paese	P	1	—
Id.	Ponte Piave	P	1	—
Id.	Spresiano	P	2	—
Id.	Valdobbiadene	P	—	3
Id.	Villorba	P	1	2
Trieste	Trieste	P	3	—
Udine	Maiano	P	—	6
Id.	Paluzza	P	—	1
Vicenza	Vicenza	P	—	1
			97	58

RIEPILOGO
dal 16 al 31 marzo 1942-XX - N. 6

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	16	20	21
2	Carbonchio sintomatico	3	3	3
3	Afta epizootica	38	168	329
4	Malrossino dei suini	20	37	49
5	Peste e setticemia dei suini	12	18	37
6	Morva	1	1	1
7	Farcino criptococcico	8	14	31
8	Rabbia	10	19	13
9	Rogna	17	34	54
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	8	11
11	Aborto epizootico	10	17	22
12	Diarrea dei vitelli	2	5	16
13	Difterite aviaria	1	1	2
14	Colera dei polli	3	3	11
15	Peste aviaria	6	9	27
16	Laringo tracheite infettiva dei polli	19	43	155

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

(1911)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli a 14 posti di perito (grado 9°, gruppo B) nel ruolo del personale tecnico di 1ª categoria dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visti: il R. decreto 11 aprile 1940, n. 278, che apporta modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione predetta ed istituisce il nuovo ruolo di 1ª categoria, gruppo *B*, dei « periti » nonchè il R. decreto 15 aprile 1942, n. 425, che detta norme per il conferimento dei posti disponibili nel ruolo suddetto nella prima attuazione del succitato R. decreto 11 aprile 1940, n. 278;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a n. 14 posti di perito (grado 9°, gruppo *B*) nel ruolo del personale di 1ª categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato così ripartiti: dieci posti per la specialità agrari e quattro posti per la specialità meccanici.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi gli impiegati che rivestono il grado 9° in ruoli di gruppo *B*, oppure il grado 8° nei ruoli di seconda categoria, tecnici o meccanici, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato o in ruoli di gruppo *C* di altre Amministrazioni dello Stato e siano forniti del diploma di perito agrario o industriale capo tecnico ad indirizzo specializzato per meccanici, a seconda della specialità alla quale intendano concorrere, conseguito presso la Sezione industriale di un Istituto tecnico del Regno, o di un corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Saranno anche ammessi al concorso gli impiegati di grado 8°, seconda categoria, tecnici o meccanici dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, forniti di un diploma di licenza di un Istituto medio di secondo grado.

Il Ministro con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato per il tramite dell'ufficio dal quale dipendono, non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in carta da bollo da L. 6 con la precisa indicazione del proprio recapito e l'elenco dei documenti e titoli ad essa allegati.

I candidati che risiedono all'estero o nell'Africa italiana, o nei Possedimenti italiani dell'Egeo e quelli che dimostrino il loro richiamo alle armi, potranno presentare nel termine utile la sola domanda salvo a produrre i prescritti documenti entro trenta giorni a decorrere dal termine suddetto, alla scadenza dei quali si inizierà l'esame dei titoli.

Nel trasmettere la domanda, gli uffici dai quali i candidati dipendono, uniranno un riservato particolareggiato rapporto informativo dal quale risultino tutte quelle notizie che possono essere utili per la formulazione di un esatto giudizio sulla capacità e sulle attitudini al posto al quale i candidati stessi aspirano.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio civile, munita di bollo da L. 8, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, contenente le note di qualifica dell'ultimo quinquennio e l'eventuale indicazione di encomi, punizioni ecc.;

2) titolo di studio in originale o copia autentica notarile;

3) certificato in carta da bollo da L. 4, comprovante l'iscrizione al P.N.F. del candidato, nonchè la data d'iscrizione.

Gli aspiranti ex-combattenti non ancora iscritti al P.N.F. dovranno dimostrare di aver presentato domanda di iscrizione. Detti aspiranti, qualora vengano prescelti, potranno conseguire la nomina al posto sempre quando dimostrino, nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuto l'iscrizione al P.N.F. In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina stessa.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV fino al 31 luglio 1939-XVII.

Il certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario ove trattisi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale e del segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritti di data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari del Partito o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Saranno ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali facenti funzioni dai segretari federali mobilitati e firmati per ratifica da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.;

4) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4.

I candidati non appartenenti all'Amministrazione dei monopoli di Stato che rivestano la qualità di mobilitati civili, dovranno inoltre produrre il preventivo nulla osta dell'autorità competente.

Lo stato di famiglia e la copia autentica notarile del titolo di studio, dovranno riportare la legalizzazione della firma delle autorità che li hanno rilasciati, qualora queste non risiedano in Roma.

Lo stato di famiglia e il certificato di iscrizione al P.N.F. debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

La tardiva presentazione della domanda o anche di uno solo dei documenti prescritti, può costituire motivo di esclusione dal concorso.

E' in facoltà del candidato di produrre, nei termini di cui sopra, tutti gli altri documenti attestanti benemerenze civili, militari o politiche di cui sia in possesso.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto, sarà composta da un funzionario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di grado non inferiore al 5° che la presiede, da un professore titolare di scuola media di agraria, o da un professore di scuola media di fisica rispettivamente per la specialità di agrari e meccanici e da due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al 7° in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario amministrativo dei Monopoli, di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice formerà, distintamente per agrari e meccanici due graduatorie di merito secondo l'ordine dei punti assegnati ai singoli aspiranti in base a coefficienti di valutazione che saranno determinati dalla Commissione stessa.

Saranno dichiarati vincitori i primi di ciascuna delle dette graduatorie, in relazione al numero dei posti messi a concorso per le citate specialità salva l'osservanza delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1587, e successive modificazioni.

Sarà, infine, formata dalla Commissione giudicatrice, con l'intervento dei due professori sopra indicati, una graduatoria unica fra tutti i vincitori, in base al punteggio ottenuto da ciascuno di essi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 maggio 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(2326)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli a 14 posti di perito aggiunto di 1ª classe (grado 10°, gruppo B) nel ruolo del personale tecnico di 1ª categoria dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 aprile 1940, n. 278, che apporta modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione predetta ed istituisce il nuovo ruolo di 1ª categoria, gruppo *B*, dei « periti » nonchè il R. decreto 15 aprile 1942, n. 425, che detta norme per il conferimento dei posti disponibili nel ruolo suddetto nella prima attuazione del succitato R. decreto 11 aprile 1940, n. 278;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a n. 14 posti di perito aggiunto di 1ª classe (grado 10°, gruppo *B*) nel ruolo del personale di 1ª categoria dei Monopoli di Stato, così ripartiti: due posti per la specialità chimici; sei posti per la specialità meccanici; due posti per la specialità agrari e quattro posti per la specialità geometri.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi gli impiegati di grado 10° o immediatamente inferiore appartenenti ai ruoli di gruppo *B* e gli impiegati almeno di grado 10° di gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato e quelli almeno di grado 10° di 2ª categoria, tecnici o meccanici, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato che siano forniti del diploma di geometra o di perito agrario oppure di quello industriale capo tecnico ad indirizzo specializzato per chimici o meccanici, a seconda della specialità per la quale intendono concorrere conseguito presso la Sezione industriale di un Istituto tecnico del Regno; o di un corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Saranno anche ammessi al concorso gli impiegati almeno di grado 10°, 2ª categoria, tecnici o meccanici, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, forniti di un diploma di licenza di un Istituto medio di 2° grado.

Gli aspiranti di grado 11°, gruppo *B*, debbono trovarsi nelle condizioni per conseguire, nel ruolo di provenienza, la promozione al grado 10°.

Il Ministro con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato per il tramite dell'ufficio dal quale dipendono, non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in carta da bollo da L. 6 con l'indicazione della specialità per la quale intendono concorrere, del proprio recapito e dei documenti e titoli allegati.

I candidati che risiedono all'estero o nell'Africa italiana, o nei Possedimenti italiani dell'Egeo e quelli che dimostrino il loro richiamo alle armi, potranno presentare nel termine utile la sola domanda salvo a produrre i prescritti documenti entro trenta giorni a decorrere dal termine suddetto, alla scadenza dei quali si inizierà l'esame dei titoli.

Nel trasmettere le domande, gli uffici dai quali i candidati dipendono, uniranno un riservato particolareggiato rapporto informativo dal quale risultino tutte quelle notizie che possono essere utili per la formulazione di un esatto giudizio sulla capacità e sulle attitudini al posto al quale i candidati stessi aspirano.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio civile, munita di bollo da L. 8, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, contenente le note di qualifica dell'ultimo quinquennio e l'eventuale indicazione di encomi, punizioni, ecc.

Gli aspiranti di grado 11°, gruppo *B*, dovranno, inoltre, produrre una attestazione, su carta da bollo da L. 4, rilasciata dal capo dell'Amministrazione cui appartengono, dalla quale risulti che essi si trovano nelle condizioni previste dal 3° capoverso del precedente art. 2;

2) titolo di studio in originale o copia autentica notarile;

3) certificato, in carta da bollo da L. 4, comprovante l'iscrizione al P.N.F. del candidato, nonchè la data d'iscrizione.

Gli aspiranti ex-combattenti non ancora iscritti al P.N.F. dovranno dimostrare di aver presentato domanda d'iscrizione. Detti aspiranti, qualora vengano prescelti, potranno conseguire la nomina al posto sempre quando dimostrino, nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuto l'iscrizione al P.N.F. In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina stessa.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, fino al 31 luglio 1939-XVII.

Il certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario ove trattisi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F o da uno dei Vice segretari del Partito o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Saranno ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali facenti funzioni dei segretari federali mobilitati e firmati per ratifica da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.;

4) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4.

I candidati non appartenenti all'Amministrazione dei monopoli di Stato, che rivestano la qualità di mobilitati civili, dovranno inoltre produrre il preventivo nulla osta dell'autorità competente.

Lo stato di famiglia e la copia autentica notarile del titolo di studio, dovranno riportare la legalizzazione della firma delle autorità che li hanno rilasciati, qualora queste non risiedano in Roma.

Lo stato di famiglia e il certificato di iscrizione al P.N.F. debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

La tardiva presentazione della domanda o anche di uno solo dei documenti prescritti, può costituire motivo di esclusione dal concorso.

E' in facoltà del candidato di produrre, nei termini di cui sopra, tutti gli altri documenti attestanti benemerenze civili, militari o politiche di cui sia in possesso.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta da un funzionario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di grado non inferiore al 5° che la presiede, da un professore titolare di scuole medie, di fisica (per le specialità meccanici e geometri) o di chimica (per la

specialità chimici) o di agraria (per la specialità agrari) e da due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al 7° in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario amministrativo dei Monopoli, di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice formerà, distintamente per i geometri, gli agrari, i chimici e i meccanici, quattro graduatorie di merito secondo l'ordine dei punti assegnati ai singoli aspiranti in base a coefficienti di valutazione che saranno determinati dalla Commissione stessa.

Saranno dichiarati vincitori i primi di ciascuna delle dette graduatorie in relazione al numero dei posti messi a concorso per le citate specialità, salva l'osservanza delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1587, e successive modificazioni.

Sarà, infine, formata dalla Commissione giudicatrice, con l'intervento dei tre professori sopraindicati, una graduatoria unica tra tutti i vincitori in base al punteggio ottenuto da ciascuno di essi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 maggio 1942-XX

Il Ministro: Di Revel

(2325)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli a tre posti di perito aggiunto di 2ª classe (grado 11°, gruppo B) nel ruolo del personale tecnico di 1ª categoria dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 aprile 1940, n. 278, che apporta modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione predetta ed istituisce il nuovo ruolo di 1ª categoria, gruppo *B* dei « periti » nonchè il R. decreto 15 aprile 1942-XX, n. 425, che detta norme per il conferimento dei posti disponibili nel ruolo suddetto nella prima attuazione del succitato R. decreto 11 aprile 1940, n. 278;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, che reca provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle ammissioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a tre posti di perito aggiunto di 2ª classe (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo del personale di 1ª categoria dei Monopoli di Stato, così ripartiti: un posto per la specialità minerari; un posto per la specialità meccanici e un posto per la specialità geometri.

Altri tre posti vengono riservati a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, citato nelle premesse, per i concorsi da bandire secondo le norme contenute nell'articolo stesso.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi gli impiegati appartenenti al gruppo *B* e gli impiegati che rivestano almeno il grado 11° o 12° nei ruoli di 2ª categoria, tecnici o meccanici, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato o in ruoli di gruppo *C* delle altre Amministrazioni dello Stato e siano forniti del diploma di geometra oppure di quello di perito industriale capo tecnico ad indirizzo specializzato per meccanici o minerari, a seconda della specialità, alla quale intendono concorrere, conseguito presso la Sezione industriale di uno Istituto tecnico del Regno. Saranno ritenuti validi, ai fini della ammissione al presente concorso, anche i corrispondenti diplomi conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Saranno inoltre ammessi al concorso gli impiegati che rivestano almeno il grado 11° o 12° nei ruoli di 2ª categoria, tecnici o meccanici, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, forniti di un diploma di licenza di un Istituto medio di 2° grado.

Il Ministro con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato per il tramite dell'ufficio dal quale dipendono, non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in carta da bollo da L. 6 con la precisa indicazione della specialità alla quale intendono concorrere, del proprio recapito e dei documenti e titoli allegati.

I candidati che risiedono all'estero o nell'Africa italiana, o nei Possedimenti italiani nell'Egeo e quelli che dimostrino il loro richiamo alle armi, potranno presentare nel termine utile la sola domanda salvo a produrre i prescritti documenti entro 30 giorni a decorrere dal termine suddetto, alla scadenza dei quali si inizierà l'esame dei titoli.

Nel trasmettere le domande, gli uffici dai quali i candidati dipendono, uniranno un riservato particolareggiato rapporto informativo dal quale risultino tutte quelle notizie che possono essere utili per la formulazione di un esatto giudizio sulla capacità e sulle attitudini al posto al quale i candidati stessi aspirano.

Art. 4

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio civile, munita di bollo da L. 8, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, contenente le note di qualifica dell'ultimo quinquennio e l'eventuale indicazione di encomi, punizioni, ecc.;

2) titolo di studio in originale o copia autentica notarile;

3) certificato, in carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione al P.N.F. del candidato, nonchè la data d'iscrizione.

Gli aspiranti ex-combattenti non ancora iscritti al P.N.F. dovranno dimostrare di aver presentato domanda d'iscrizione. Detti aspiranti, qualora vengano prescelti, potranno conseguire la nomina al posto sempre quando dimostrino, nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuto l'iscrizione al P.N.F. In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina stessa.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV fino al 31 luglio 1939-XVII.

Il certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario ove trattisi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzione; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari del Partito o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Saranno ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali facenti funzioni dei segretari federali mobilitati e firmati per ratifica da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.;

4) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4.

I candidati non appartenenti all'Amministrazione dei monopoli di Stato, che rivestano la qualità di mobilitati civili,

dovranno inoltre produrre il preventivo nulla osta dell'autorità competente.

Lo stato di famiglia e la copia autentica notarile del titolo di studio dovranno riportare la legalizzazione della firma delle autorità che li hanno rilasciati, qualora queste non risiedano in Roma.

Lo stato di famiglia e il certificato d'iscrizione al P.N.F. debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

La tardiva presentazione della domanda o anche di uno solo dei documenti prescritti, può costituire motivo di esclusione dal concorso.

E' in facoltà del candidato di produrre, nei termini di cui sopra, tutti gli altri documenti attestanti benemerenze civili, militari o politiche di cui sia in possesso.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta da un funzionario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di grado non inferiore al 5° che la presiede, da un professore titolare di scuole medie di fisica e da due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al 7° in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice formerà, distintamente per i minerari, per i meccanici e per i geometri, tre graduatorie di merito secondo l'ordine dei punti assegnati ai singoli aspiranti in base a coefficienti di valutazione che saranno determinati dalla Commissione stessa.

Saranno dichiarati vincitori i tre che risulteranno al primo posto di ciascuna delle predette tre graduatorie, salva la osservanza delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1587, e successive modificazioni.

La Commissione, infine, formerà una graduatoria unica fra i predetti tre vincitori, in base al punteggio ottenuto da ciascuno di essi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 maggio 1942-XX

Il Ministro: Di Revel

(2323)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a borse di reciprocità istituite dalla Danimarca e dalla Svezia per l'anno accademico 1942-43-XXI a favore di italiani laureati o diplomati nel Regno.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Decreta:

E' aperto il concorso per l'assegnazione di borse di reciprocità istituite dalla Danimarca e dalla Svezia per l'anno accademico 1942-43-XXI a favore di cittadini italiani laureati nella Università e Istituti dell'ordine universitario o diplomati presso Accademie di belle arti e Conservatori di musica del Regno negli anni accademici 1936-37, 1937-38, 1938-39, 1939-40 e 1940-41.

Dette borse saranno usufruite presso una Università o Istituto universitario o artistico, rispettivamente, della Danimarca e della Svezia.

Le borse anzidette, una per la Danimarca, due per la Svezia, dell'importo unitario di corone 2100, sono pagabili in otto rate mensili posticipate

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 8, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'ordine universitario - Div. 3ª) non più tardi del 31 luglio 1942-XX. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

Coloro i quali aspirano a borse dell'una e dell'altra Nazione debbono presentare due domande distinte, allegando i titoli e documenti ad una sola domanda e facendo riferimento ad essi nell'altra.

Il candidato deve indicare nella domanda:

a) nome, cognome ed esatto domicilio;

b) la materia o il gruppo di materie oggetto degli studi cui egli intende dedicarsi;

c) Università o Istituto che desidera frequentare (la sede degli studi potrà essere variata da questo Ministero d'accordo col Governo straniero).

A corredo della domanda debbono essere presentati i seguenti titoli e documenti:

1) certificato comprovante l'iscrizione al P.N.F. o ai G.U.F. per l'anno in corso. Tale certificato dev'essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere l'esatta indicazione della data d'iscrizione;

2) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea o di diploma, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

3) certificato di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

6) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

7) stato di servizio militare;

8) certificato da cui risulti l'attività svolta nelle Organizzazioni fasciste;

9) *curriculum* degli studi documentato, da cui risulti in modo particolare fino a qual punto l'aspirante conosca la lingua dello Stato ove si dovrebbe recare a compiere gli studi e la preparazione nella disciplina o gruppo di discipline oggetto degli studi all'estero;

10) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica;

11) eventuali memorie a stampa o manoscritti in tre copie, e qualsiasi altro titolo o documento che il candidato ritenga opportuno produrre;

12) un elenco in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere legalizzati e quelli indicati ai numeri 1, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi alla data di presentazione della domanda.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali e agli uffici postali e ferroviari; e non saranno accettati dopo il giorno stesso titoli e documenti, nonchè pubblicazioni o parte di essi o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con provvedimento del Ministro, a suo giudizio insindacabile.

Roma, addì 5 giugno 1942-XX

Il Ministro: Bottai

(2357)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.